

Disegno di

LEGGE

sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.

Articolo 2

Obiettivi delle aggregazioni

¹Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

²Le aggregazioni sono promosse in particolare:

- a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
- b) per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;
- c) per perseguire, tenendo conto delle indicazioni del Piano direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale;
- d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
- e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- f) per ridurre il numero dei Consorzi.

Articolo 3

Aggregazione e separazione

La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;

- b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

CAPITOLO II - PROCEDURA DI AGGREGAZIONE

Articolo 4

Avvio della procedura a) su istanza

¹Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a e b formulate da uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi o da 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato esamina l'istanza e, se non manifestamente incompatibile con gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione, entro sei mesi vi dà seguito avviando uno studio d'aggregazione di cui definisce il comprensorio. Contro la decisione negativa del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio da parte dei Municipi, Legislativi e cittadini interessati entro il termine di 30 giorni.

³Il Consiglio di Stato nomina di regola una commissione, che entro il termine fissato allestisce lo studio e, sentiti i Municipi, lo sottopone al Consiglio di Stato.
Sono riservate diverse modalità operative stabilite dal Consiglio di Stato.

Articolo 5

b) d'ufficio

¹Il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio, definendone il comprensorio.
È applicabile l'art. 4 cpv. 3.

²Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Articolo 6

Preavvisi comunali

¹Il Consiglio di Stato esamina lo studio d'aggregazione e trasmette la sua proposta con uno o più scenari di aggregazione ai Municipi dei Comuni interessati, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

²Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

³Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

Articolo 7

**Proposta del
Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato sottopone la sua proposta al Gran Consiglio.

Articolo 8

**Decisione del Gran
Consiglio
a) in generale**

¹Il Gran Consiglio decide, secondo l'interesse generale, sulla proposta di aggregazione.

²Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune, il circolo cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.

Articolo 9 (nuovo)

**b) preavvisi assembleari
non favorevoli**

Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

- a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
- b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;
- c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.

CAPITOLO III - PROCEDURA DI SEPARAZIONE DI FRAZIONI O PARTI DI TERRITORIO

Articolo 10 (M art. 9)

Requisiti

¹Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:

- a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'entità territoriale coerente;
- b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi dell'art. 2.

²Sono applicabili per analogia gli artt. 4, 6, 7, 8 cpv. 1 e 2.

CAPITOLO IV - COSTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE

Articolo 11 (M art. 10)

**Elezione dei poteri
Comunali
a) Termini**

¹Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato provvede entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei poteri comunali.

²Se il termine di elezione viene a cadere nell'ultimo anno di legislatura o se la costituzione concerne parti o frazioni di un Comune, la nomina avviene in concomitanza con le elezioni generali.

³Se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni del comprensorio d'aggregazione.

⁴Sono riservati i disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Articolo 12 (M art. 11)

b) Circondari elettorali

¹Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune, il decreto legislativo può stabilire circondari elettorali, per due legislature.

²Il riparto dei seggi avviene analogamente a quanto previsto per le elezioni del Gran Consiglio (art. 73 e 74 Legge sui diritti politici).

Articolo 13 (M art. 12)

**Entrata in funzione
del nuovo Comune**

¹Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.

²Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti.

³Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

Articolo 14 (M art. 13)

**Ripartizione di attivi e
passivi nel caso di
separazione di frazioni
o di parti di Comuni**

¹Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.

²Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.

Articolo 15 (M art. 14)

**Definizione dei rapporti
patrimoniali**

Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Articolo 16 (M art. 15)

Rapporti d'impiego

¹Tutti i rapporti di lavoro riguardanti Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in carica del Municipio del nuovo Comune.

Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

²Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

³È riservata la corresponsione dell'indennità prevista dalla Legge concernente l'organico dei segretari.

⁴È riservata la corresponsione di un'indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.

Articolo 17 (M art. 16)

Regolamenti comunali

¹Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

²Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

³Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l'art. 16.

⁴Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

Articolo 18 (M art. 17)

Piani Regolatori

Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Articolo 19 (M art. 18)

Consorzi, Enti pubblici e privati

¹A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

²Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.

³Sono inoltre riservate disposizioni transitorie particolari del Consiglio di Stato.

CAPITOLO V - AIUTI FINANZIARI

Articolo 20

Scopi

¹Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:

- a) il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- b) la riduzione, sino al massimo del 50%, delle differenze tra i Comuni dell'ammontare del debito pubblico e degli investimenti obbligati ancora da realizzare;
- c) il sussidiamento di investimenti particolarmente importanti per il nuovo Comune;
- d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli riduzioni di sussidi o aumenti di partecipazioni comunali ai sensi degli art. 11 e 12 LPI conseguenti all'aggregazione.

²I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l'equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.

Articolo 21

Forme dell'erogazione

¹L'aiuto finanziario può essere erogato tramite:

- versamenti in capitale;
- il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;
- l'esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;
- la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un quadriennio.

²Il decreto di aggregazione stabilisce l'entità e le modalità dell'aiuto.

³Gli aiuti finanziari previsti all'art. 20 cpv. 1 let. a sono calcolati tenuto conto del contributo transitorio versato in rata unica previsto dall'art. 21 cpv. 6 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

⁴Sono inoltre riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Articolo 22

Finanziamento degli aiuti ¹Gli aiuti alle aggregazioni previsti dagli art. 20 e 21 sono di regola finanziati mediante un credito quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

²La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

**Disposizioni transitorie:
procedure in corso** La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 24

Entrata in vigore Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO - MODIFICHE DI LEGGI

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Articolo 10 cpv. 1

Data di elezione

¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.

È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Articolo 202

b) aggregazione

Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

II.

La legge concernente l'organico dei segretari comunali del 5 novembre 1984 è modificata come segue:

Articolo 14

Licenziamento indennità

Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio come minimo un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:

- a) perdita dell'impiegato dovuto a aggregazioni di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, se in caso di aggregazione gli è data la possibilità di assumere un impiego nel nuovo Comune a condizioni equiparabili alle precedenti, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65° anno di età per gli uomini o il 62° anno di età per le donne.

Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

III.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Articolo 35 cpv. 3 e 4

³Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

⁴Sono per il resto applicabili per analogia le norme della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

IV.

La legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Articolo 71 lett. c)

Competenza

c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;

V.

La legge sulla fusione e separazione di comuni del 6 marzo 1945 è modificata come segue:

Articolo 1

Abrogato

Articolo 2

Separazione e rettifica di confini

La circoscrizione dei Comuni viene modificata mediante:

- a) abrogata;
 - b) la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;
 - c) la rettifica dei confini giurisdizionali;
 - d) abrogata;
 - e) abrogata;
 - f) abrogata;
- §. Abrogato.

Articolo 3

**Procedura:
a) istanza**

Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Abrogati

Articoli 24, 25, 26 e 27

Abrogati

VI.

La legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Articolo 93a (nuovo)

Circondari

¹Per l'elezione del Consiglio comunale, il Regolamento comunale può riconoscere il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale.

²A tale scopo il Regolamento comunale può stabilire circondari elettorali.

³La ripartizione dei seggi avviene come all'art. 73.

⁴All'istituzione, soppressione o modifica dei circondari si applicano le disposizioni vigenti per il numero di consiglieri comunali.

Articolo 93b

**Elezione del Municipio;
quoziente elettorale,
ripartizione**

(Testo articolo 93a vigente)

Art. 94 cpv. 1

¹Le cariche di supplenti municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell'elezione del Municipio e secondo l'art. 93b.

Art. 108a

Abrogato